



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026

A.C. 2957

Dossier n° 645 - Schede di lettura
27 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2957
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	10 giugno 2026
assegnazione:	1 luglio 2026
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro e X Attività produttive

Premessa

Il disegno di legge di iniziativa governativa ([A.C. 2957](#)) recante la ratifica ed esecuzione dell'**Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa**, fatto a Roma il 13 gennaio 2026, è stato approvato dal Senato il 9 giugno 2026 e assegnato alla III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera in sede referente il 1° luglio 2026.

In via estremamente sintetica si ricorda che il **Kuwait fa parte delle sei monarchie del Consiglio di cooperazione del Golfo** (Gcc), ovvero Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (Eau), Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman.

Si ricorda, da ultimo, che lo scorso 11 marzo 2026, in coincidenza con gli eventi avvenuti nel Golfo, presso la III Commissione Affari Esteri della Camera dei deputati si è svolto un incontro informale con gli Ambasciatori in Italia di Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar, esteso anche all'Ambasciatore di Giordania. Nella giornata precedente la stessa delegazione era stata audita presso la 3a Commissione del Senato della Repubblica.

Nell'ultimo quinquennio, **la cooperazione fra i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo** (Ccg) - ovvero Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (Eau), Qatar, Oman, Kuwait e Bahrein - **e gli Stati membri dell'Unione europea** (UE) ha fatto registrare una significativa accelerazione. Da entrambe le parti, crisi acute ed evoluzioni strategiche hanno incentivato questo processo. Le monarchie del Golfo sono interessate a rafforzare la cooperazione con Paesi e istituzioni europee per ragioni economiche, nonché di sicurezza e difesa. Sul piano economico, i programmi di diversificazione "oltre gli idrocarburi" (note come Visions), necessitano di investimenti ed expertise internazionale, puntando allo sviluppo di settori-chiave come industria, infrastrutture e turismo. **Sul piano di sicurezza e difesa**, i paesi del Ccg stanno altresì diversificando partnership e alleanze, consapevoli della necessità di sviluppare capacità autonome di difesa.

Per i Paesi europei, la crescita della cooperazione con gli Stati arabi del Golfo va di pari passo con il tentativo di reagire alle grandi crisi internazionali. Innanzitutto, l'invasione russa dell'Ucraina (2022) ha acceso i riflettori europei sull'area Ccg come partner energetico per ridurre e/o sostituire gli idrocarburi importati da Mosca. Nel 2025 l'Arabia Saudita ha rappresentato la quinta fonte di approvvigionamento europea di petrolio (6,8% dell'import totale) e il Ccg circa il 7% del totale.

La cooperazione fra i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e gli Stati membri dell'Unione europea

A sua volta la guerra di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza, seguita all'attacco del 7 ottobre 2023, ha costituito un'altra crisi 'fondativa' per il rapporto fra monarchie del Ccg e Paesi dell'UE.

Nel 2026 le iniziative belliche di Israele e Stati Uniti contro l'Iran hanno indirettamente **contribuito a rafforzare le prospettive di cooperazione tra Golfo ed Europa**. Gli immediati attacchi iraniani con droni e missili contro le sei monarchie hanno trasformato il Golfo in un'area di conflitto, con epicentro nello Stretto di Hormuz, ora controllato da Teheran, che di fatto ne gestisce il traffico commerciale, interferendo quindi nella libertà di navigazione. Gli attacchi iraniani hanno colpito anche numerosi impianti e infrastrutture energetiche, bloccando la produzione e spingendo così le compagnie energetiche statali a non ottemperare ad alcuni contratti per cause di forza maggiore, come accaduto in Qatar, Bahrein e Kuwait. Da un lato, i Paesi europei stanno direttamente sperimentando quanto la nuova insicurezza del Golfo produca penuria energetica, ulteriori costi per le imprese, rincari per i consumatori e inflazione nel territorio dell'Unione. Dall'altro, i Paesi del Golfo avvertono l'urgenza di potenziare i propri apparati di difesa, soprattutto aerea, rivolgendosi anche a partner politici e strumenti militari complementari ma diversi dagli Stati Uniti.

Complice l'estrema incertezza nel quadrante, Golfo ed Europa guardano ora con maggior attenzione alla **cooperazione in tema di sicurezza e difesa**. Il 12 maggio, nel corso della riunione mensile dei Ministri degli Esteri europei, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Kaja Kallas ha ribadito la volontà di rafforzare la cooperazione, compresa quella di difesa, come già espresso dai Ministri. Sono soprattutto cinque gli ambiti in cui si sta sviluppando la collaborazione di difesa fra Golfo ed Europa: sicurezza marittima, difesa aerea, lotta al terrorismo, protezione delle infrastrutture energetiche e digitali, industria della difesa. Nel 2025 è una **crisi di natura economica**, ma di respiro geopolitico, a stringere ulteriormente le relazioni fra i Paesi europei e quelli del Golfo: i dazi voluti dall'amministrazione Trump. Le barriere tariffarie imposte dagli Stati Uniti hanno prodotto un doppio effetto sulla cooperazione Golfo-Europa: da un lato, esse hanno indirettamente promosso partnership economiche istituzionali, specie sul piano bilaterale (vedi l'avvio dei negoziati per l'accordo di libero scambio UE-Eau); dall'altro, sono molte le aziende europee ad aver esplorato e concluso accordi nei mercati del Golfo per trovare sbocchi alternativi per l'export. Attualmente, l'Unione europea è il secondo partner commerciale del Ccg, del quale rappresenta il 10,9% del commercio globale, con un interscambio pari a 165,7 miliardi di euro nel 20255 . Le importazioni UE sono state pari a 55,4 miliardi di euro e sono state trainate principalmente dai prodotti minerari (€39,2 miliardi, pari al 70,7%) e dai metalli di base (€4,6 miliardi, pari all'8,4%). Le esportazioni europee verso la regione el Golfo hanno invece totalizzato 110,3 miliardi di euro (+10,6%), e hanno riguardato soprattutto macchinari e apparecchiature (32,2 miliardi di euro, 29,2%), mezzi di trasporto (€18,3 miliardi, 16,5%) e prodotti chimici (€16,1 miliardi, 14,6%). Per un approfondimento si rinvia alla seguente Nota curata dall'ISPI per l'Osservatorio di politica internazionale: [La cooperazione fra Golfo ed Europa dopo la guerra in Iran](#)

Cooperazione in
tema di
sicurezza e
difesa

L'accordo ha lo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento per una **cooperazione bilaterale strutturata tra le Forze armate dei due Paesi**, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza.

La Relazione illustrativa sottolinea che la sottoscrizione di tale tipologia di atti bilaterali produce inoltre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi. Si ricorda in proposito che, come risulta dalla Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2025 ([Doc. LXVII, n. 4](#)), nel 2025 il Kuwait è risultato il primo Paese di destinazione delle esportazioni italiane di materiali d'armamento, con autorizzazioni concesse per il valore di 2,591 miliardi di euro.

Per approfondimenti si rinvia al [dossier](#).

Si segnala che sulla medesima materia, durante la legislatura in corso sono state esaminate e divenute legge quattro ratifiche:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025 (A.C. 2778)	Legge n. 106 del giugno 2026	Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (A.C. 1915)	Legge n. 143 del 18 settembre 2025	Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2025
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (A.C. 1150)	Legge n. 157 del 30 settembre 2024	G.U. n. 248 del 22 ottobre 2024
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 (A.C. 795)	Legge 15 Maggio 2023 n. 63	G.U. n. 130 del 06 Giugno 2023

Contenuto dell'Accordo

Composta da un **Preambolo** e da **14 articoli**, l'intesa, enuncia innanzitutto i suoi scopi e i principi che informano la cooperazione militare ed indica nei Ministeri della difesa delle due Parti le Autorità competenti per la sua attuazione (**artt. 1-3**).

Nel preambolo vengono richiamati l'Accordo per la reciproca protezione delle informazioni classificate del 2019 e l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait riguardante lo status delle Forze Italiane nello Stato del Kuwait fatto in Kuwait il 1° giugno 2003, entrato in vigore al momento della firma ed automaticamente rinnovato ogni dodici mesi, in forza del quale al personale italiano presente in Kuwait sono garantiti i privilegi e le immunità del personale tecnico ed amministrativo secondo la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.

L'**articolo 1** è dedicato alle **definizioni** (nelle quali vengono citati anche i familiari del personale, i quali pure godono dei privilegi e delle immunità di cui alla predetta Convenzione di Vienna, applicata al solo personale italiano, che resta coperto dal citato SOFA del 2003).

L'**articolo 2 enuncia lo scopo dell'Accordo**, ovvero quello di **rafforzare la cooperazione nel settore militare**, prevedendo che lo stesso si applicherà al personale presente nel territorio dell'altra Parte per visite ufficiali o per la frequenza di corsi nei rispettivi istituti di formazione o ancora per qualsiasi altra attività di cooperazione concordata tra le Parti. L'**articolo 3** indica le Autorità responsabili dell'esecuzione dell'Accordo e delinea le modalità della cooperazione, prevedendo la possibilità di firmare intese tecniche di attuazione o piani di cooperazione.

Le **aree e le modalità della cooperazione bilaterale**, con riguardo allo scambio di competenze, alla partecipazione reciproca a corsi di formazione e ad esercitazioni in qualità di osservatori, alla fornitura di assistenza, allo scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti, all'impegno a fornire garanzie in relazione ai contratti conclusi in attuazione dell'Accordo sono individuate, in maniera non esaustiva all'articolo 4.

Le aree e le
modalità della
cooperazione
bilaterale

L'**articolo 5** stabilisce, in maniera non esaustiva, **il materiale di armamento/equipaggiamento/sistemi d'arma che le Parti**, nel rispetto delle rispettive leggi nazionali, **possono concordare di scambiare**, nonché le attività di procurement che ne potrebbero discendere, le quali saranno sviluppate nel quadro dell'Accordo, attraverso attività dirette tra i due Governi o tramite aziende private autorizzate dai rispettivi Governi.

L'**articolo 6** riguarda la trattazione delle **informazioni classificate** ed enuncia che le stesse saranno gestite in base all'Accordo tra Italia e Kuwait sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate, fatto a Roma il 4 settembre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2025.

Informazioni
classificate

Nel caso di decadenza del citato Accordo, le informazioni già scambiate continueranno ad essere gestite secondo le sue previsioni.

L'**articolo 7** prevede che le Parti dovranno astenersi dal partecipare a qualsiasi controversia/disputa con terze parti o dal compiere qualsivoglia attività suscettibile di compromettere la sicurezza nazionale della Parte Ospitante o dall'intraprendere qualsiasi altra attività, oltre quelle stabilite nel quadro dell'Accordo.

Ove, invece, vi sia una **violazione**, si prevede la possibilità per il Paese ospitante di **sospendere l'attività di addestramento del personale coinvolto** e di rimandarlo nel proprio Paese di origine (concetto di "persona non grata" mutuato dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle Relazioni Diplomatiche, richiamata nel SOFA a tutela del personale italiano, firmato dalle Parti nel 2003, e citato nel Preambolo), nonché la possibilità per il Paese inviante di **richiamare il proprio personale e per il Paese ospitante** di adottare le misure necessarie per rimandarlo indietro.

L'**articolo 8** stabilisce che le spese relative al proprio personale saranno sostenute dallo Stato inviante, qualora non diversamente concordato e che le spese non afferenti alle attività di servizio, qualora non sostenute dallo Stato inviante, saranno a carico del personale stesso. Le questioni relative a dazi, tasse e compravendita di materiali saranno soggette alla regolamentazione dello Stato ospitante.

L'**articolo 9** stabilisce che eventuali danni causati dal personale di una Parte ai danni dell'altra saranno risarciti dalla Parte il cui personale ha causato i danni. Le compensazioni saranno decise tramite mutui accordi.

la Parte ospitante sarà responsabile, secondo la propria normativa nazionale, per danni e perdite causate a terze parti dal personale della Parte inviante durante o in connessione alle attività coperte dall'Accordo. Dopo che la Parte ospitante avrà risarcito la Parte terza

danneggiata, definirà di comune accordo con la Parte inviante le compensazioni da questa dovute in connessione a tali **danni commessi dal proprio personale**.

L'**articolo 10** stabilisce che ogni possibile controversia scaturente dall'applicazione e/o dall'interpretazione dell'Accordo sarà decisa tramite accordo amichevole tra le Parti.

L'**articolo 11** stabilisce che l'Accordo sarà attuato in ottemperanza al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda l'Italia, al diritto dell'Unione Europea.

L'**articolo 12** prevede che le Parti, nel rispetto delle leggi internazionali, nazionali e del diritto europeo per la sola Parte italiana, si impegnano a **tutelare la proprietà intellettuale**, inclusi i brevetti derivanti dalle attività svolte nel quadro dell'Accordo e che nessuna informazione personale concernente le persone fisiche sarà ceduta a terze parti o processata in modo incompatibile con le modalità concordate, senza il previo assenso scritto della persona interessata.

L'**articolo 13** ribadisce la possibilità per le Parti di **concludere specifiche intese discendenti** in attuazione dell'Accordo.

L'**articolo 14** disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e quelle relative agli emendamenti. Viene stabilito che la durata dell'Accordo sarà di cinque anni rinnovabili automaticamente per uguali periodi, a meno che le Parti non manifestino per iscritto la volontà di recedere almeno sei prima della scadenza. In ogni caso la cessazione non avrà effetto sul completamento di eventuali Intese discendenti, programmi o attività già iniziate e non ancora concluse nel quadro dell'Accordo, a meno che le stesse Parti non stabiliscano diversamente.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di **4 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione**.

L'**articolo 3** quantifica gli oneri in 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, imputabili alle spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti. Il medesimo articolo 3 specifica altresì che agli eventuali ulteriori oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 dell'Accordo (approvvigionamento reciproco di materiali, danni causati alla Parte ospitante dal personale dell'altra nel corso di una missione e modifiche da apportare all'intesa), dovrà farsi fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 4**, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della **politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegare

Al disegno di legge governativo sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica e l'analisi tecnico-normativa.

Nella relazione illustrativa il Governo fa presente che il disegno di legge in esame non è soggetto all'analisi dell'impatto della regolamentazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169](#), in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.